SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 settembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 193

Banca d'Italia

Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale (7º aggiornamento).

07A07760

UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 agosto 2007, n. **149.**

Regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti, di cui all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare il comma 1324, in forza del quale sono riconosciute, ai soggetti non residenti, limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che dimostrino che le persone alle quali le detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al predetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori del territorio dello Stato, e di non godere, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari;

Visto il medesimo comma 1324 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, in forza del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti ai fini della detrazione di cui al citato articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, in particolare, l'articolo 12 concernente le detrazioni per carichi di famiglia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in particolare, l'articolo 23, secondo comma, concernente gli adempimenti dei sostituti d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente;

Sentito il Ministero degli affari esteri, Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, in ordine alla tipologia di documentazione che lo Stato italiano può richiedere ai soggetti non residenti;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del 18 giugno 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, fatta con nota n. 3-12446/UCL del 23 luglio 2007;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spettano alle condizioni ivi previste, per gli anni 2007, 2008 e 2009, ai soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, che attestano, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;

b) che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro;

c) di non godere nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.

Art. 2.

1. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni ivi previste, per i soggetti residenti in uno Stato diverso da quelli indicati nell'articolo 1, l'attestazione di cui al medesimo articolo 1 è effettuata mediante:

a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

b) documentazione con apposizione dell'Apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) documentazione validamente formata dal Paese di origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all'originale, dal consolato italiano nel Paese di origine.

Art. 3.

1. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per il tramite del sostituto d'imposta l'attestazione di cui agli articoli 1 e 2 è parte integrante della dichiarazione di spettanza di cui all'articolo 23, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. In sede di controllo, l'Agenzia delle entrate può, altresì, richiedere ai soggetti di cui all'articolo 1 e 2 l'esibizione della certificazione rilasciata dall'Autorità fiscale del Paese di residenza attestante la sussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 agosto 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 31

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo vigente dell'art. 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) legge finanziaria 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2006, n. 299, è il seguente:

«1324. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto art. 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.».

— Il testo vigente dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1986, n. 302, è il seguente:

«Art. 12 *(Detrazioni per carichi di famiglia)*. — 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;

3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

b) la detrazione spettante ai sensi della lettera *a)* è aumentata di un importo pari a:

1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;

2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;

3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;

4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;

5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera *a)*;

d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'art. 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera *a)*, numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.».

— Il testo vigente dell'art. 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 ottobre 1973, n. 268, è il seguente:

«Art. 23 *(Ritenute sui redditi di lavoro dipendente)*. — 2. La ritenuta da operare è determinata:

a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere *b)* e *c)*, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi:

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, effettuando le detrazioni provviste negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera *a)*, del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17 dello stesso testo unico;

d-bis) [sulla parte imponibile delle prestazioni di cui all'art. 16, comma 1, lettera *a-bis)*, del citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 17-*bis* dello stesso testo unico];

e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art. 16, comma 1, lettera *a)*, dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.».

— Il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Il decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, (Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 1996, n. 220.

— Il testo vigente dell'art. 11, comma 4, lett. *c)*, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 1996, n. 102, è il seguente:

«4. Con uno o più decreti, da emanare entro il 30 giugno 1996, il Ministro delle finanze stabilisce:

a)-b) (Omissis);

c) l'elenco degli Stati di cui all'art., 6, comma 1, con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni.».

— Il testo vigente dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 2001, n. 42, è il seguente:

«Art. 47 *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)*. — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

Note all'art. 2:

— Per il testo vigente dell'art. 12, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si vedano le note alle premesse.

— La Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, è ratificata con la legge 24 ottobre 1980, n. 742, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 novembre 1980.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dell'art. 23, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, del 1973, si vedano le note alle premesse.

07G0163

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 agosto 2007.

Proroga degli stati di emergenza inerenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2002 nel territorio della regione Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in seguito agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel mese di novembre 2002 nel territorio della regione Emilia-Romagna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza dinanzi citato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2003, con il quale, è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Parma colpito da eccezionali avversità atmosferiche nei giorni 21 e 22 ottobre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004, con il quale, è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza sopra citato;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2005, con i quali i sopra citati stati d'emergenza sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2005, con il quale i sopra citati stati d'emergenza sono stati prorogati fino al 31 agosto 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 agosto 2006, con il quale i sopra citati stati d'emergenza sono stati ulteriormente prorogati fino al 31 agosto 2007;

Considerato che il complesso delle attività poste in essere in relazione alla straordinarietà della situazione di emergenza in atto richiede ulteriori tempi di attuazione per il completamento degli interventi idonei a ricondurre le situazioni di fatto in un contesto di competenze ordinarie;

Vista la nota del Presidente della regione Emilia-Romagna del 27 luglio 2007, nella quale si chiede di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 agosto 2008;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste e che ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto sopra esposto, sono prorogati, fino al 31 agosto 2008, gli stati di emergenza inerenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2002 sul territorio della regione Emilia-Romagna.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2007

Il Presidente: PRODI

07A07891

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 settembre 2007.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 settembre 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 69.783 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 settembre 2007 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a novantuno giorni con scadenza 14 dicembre 2007 fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 settembre 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2007.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A07898

DECRETO 6 settembre 2007.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 settembre 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 69.783 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 settembre 2007 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantasette giorni con scadenza 15 settembre 2008 fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 settembre 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2008.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A07899

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 giugno 2007.

Inclusione della sostanza attiva diclofluanide nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»;

Vista la direttiva 2007/20/CE della Commissione, del 3 aprile 2007 che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il diclofluanide tome principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Considerato che la data di iscrizione del diclofluanide, per il tipo di prodotto 8, preservanti del legno, è il l° marzo 2009 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato dei preservanti del legno aventi come unica sostanza attiva il diclofluanide è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2007/20/CE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per i preservanti del legno già presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva il diclofluanide è il 28 febbraio 2011;

Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 28 febbraio 2011 l'esame delle richieste che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei preservanti del legno contenenti diclofluanide già presenti sul mercato come prodotti di libra vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro il 28 febbraio 2011 la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, dovrebbero pervenire al Ministero della salute entro il 28 febbraio 2009;

Considerato che, dopo il 28 febbraio 2011, non possono in ogni caso più essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva il diclofluanide rientranti nella categoria dei preservanti del legno;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che rientrano nella categoria dei preservanti del legno e che contengono come unica sostanza attiva il diclofluanide, non possono essere immessi sul mercato dopo il 28 febbraio 2011 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Ritenuto di dover garantire un periodo di smaltimento delle scorte per quei presidi medico-chirurgici o prodotti di libera vendita per i quali è stata presentata una richiesta completa, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, dopo il 28 febbraio 2009, ma per i quali non si è conclusa la valutazione entro il 28 febbraio 2011;

Ritenuto, invece, di non dover garantire alcun ulteriore periodo di permanenza sul mercato per quei presidi medico-chirurgici o prodotti di libera vendita per i quali al 28 febbraio 2011 non è stata presentata una richiesta completa ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti diclofluanide impiegati per il trattamento del legno;

Decreta:

Art. 1.

1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è riconosciuto l'inserimento della sostanza diclofluanide nell''elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi», di cui all'Allegato I della direttiva 98/8/CE, disposto dalla direttiva 2007/20/CE della Commissione del 3 aprile 2007.

2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza diclofluanide è stata iscritta nell'Allegato I della direttiva 98/8/CE.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° marzo 2009 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 8 «Preservanti del legno», di cui all'Allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio attivo diclofluanide come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

Art. 2.

1. I presidi medico-chirurgici autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, contenenti diclofluanide come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria dei preservanti del legno, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi.

2. Entro il 28 febbraio 2009, i titolari di autorizzazioni di presidi medico-chirurgici di cui al comma 1

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

presentano al Ministero della salute, per ogni presidio medico-chirurgico, per il quale si intenda ottenere l'autorizzazione come prodotto biocida, una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dall'art. 9, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174. Le richieste incomplete o presentate successivamente al 28 febbraio 2009 saranno accettate, fermo restando quanto previsto dal comma 4.

3. Entro il 28 febbraio 2011, verificato il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 il Ministero procede al rilascio di una nuova autorizzazione come biocida, che sostituisce l'autorizzazione come presidio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o, in caso di esito negativo della valutazione, alla revoca dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico.

4. Allo scadere del termine del 28 febbraio 2011 sono automaticamente revocate le autorizzazioni di presidi medico-chirurgici, per i quali le richieste di autorizzazione come biocidi, presentate o completate successivamente al 28 febbraio 2009, risultino ancora in valutazione.

5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, per i quali al 28 febbraio 2011 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, sono automaticamente revocate alla scadenza del 28 febbraio 2011.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai presidi medico- chirurgici contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 3.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti diclofluanide impiegati per il trattamento del legno. Parimenti non possono essere presentate richieste di modifica di principio attivo relative a presidi medico-chirurgici già autorizzati contenenti diclofluanide, come unica sostanza attiva, ed impiegati per il trattamento del legno.

Art. 4.

1. Entro il 28 febbraio 2009, i responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato all'entrata in vigore del presente decreto, appartenenti alla categoria dei preservanti del legno e contenenti il principio attivo diclofluanide, per i quali intendano ottenere l'autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero della salute una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dall'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174. Le richieste incomplete o presentate successivamente al 28 febbraio 2009 saranno accettate, fermo restando quanto previsto dal comma 3.

2. Entro il 28 febbraio 2011, verificato il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 il Ministero procede al rilascio dell'autorizzazione come prodotto biocida o, in caso di esito negativo della valutazione, dispone il ritiro dal mercato del prodotto.

3. Allo scadere del termine del 28 febbraio 2011 il Ministero della salute dispone il ritiro dei prodotti, per i quali le richieste di autorizzazione come biocidi, presentate o completate successivamente al 28 febbraio 2009, risultino ancora in valutazione.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai prodotti contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 5.

1. Le confezioni dei presidi medico-chirurgici revocati ai sensi dell'art. 2, comma 5, non possono essere immesse sul mercato né essere vendute o cedute al consumatore finale dopo il 28 febbraio 2011.

2. Le confezioni di presidi medico-chirurgici revocati ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, non possono essere immesse sul mercato né essere vendute o cedute al consumatore finale dopo il 28 agosto 2011.

3. Le confezioni di prodotti oggetto dei provvedimenti di ritiro ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, non possono essere vendute o cedute al consumatore finale dopo il 28 agosto 2011.

4. Le confezioni di prodotti di cui all'art. 4, comma 1, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa entro il 28 febbraio 2011, non possono essere vendute o cedute al consumatore finale dopo il 28 febbraio 2011.

5. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente articolo, sono tenuti a adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 13 giugno 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 63

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

N	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, par.3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, par. 3 è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche
2	diclofluanide	N-(Diclorofluorometiltio)-N',N'-dimetil-Nfenilsulfamide Numero CE: 214-118-7 Numero CAS: 1085-98-9	> 96 % p/p	1° marzo 2009	28 febbraio 2011	28 febbraio 2019	8	Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni: 1) i prodotti autorizzati per uso industriale e/o professionale debbono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale; 2) in considerazione dei rischi rilevati a carico della matrice suolo, occorre prendere le opportune misure per ridurre i rischi al fine della tutela di tale matrice; 3) le etichette e/o le schede con le istruzioni di sicurezza relative ai prodotti autorizzati per uso industriale debbono specificare che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato su sostegni rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo e per consentire la raccolta degli eventuali scoli al fine del loro riutilizzo o smaltimento

07A07839

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 agosto 2007.

Variazione della denominazione di alcune varietà di mais iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione della legge 1096/1971;

Visto in particolare l'art. 17-*bis* del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

9 maggio 2001, n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2, del 3 gennaio 2004, con il quale è stata iscritta al registro nazionale, tra l'altro, la varietà di mais denominata DKC5847;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33, del 9 febbraio 2006, con il quale è stata iscritta al registro nazionale, tra l'altro, le varietà di mais denominate DKC5863 e DKC5867;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 12 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista le proposte di nuove denominazione presentate in data 16 aprile 2007;

Considerato che le nuove denominazioni proposte sono state oggetto di pubblicazione nel «Bollettino delle varietà vegetali» n. 2 del 2007 e che non sono state presentate obiezioni all'utilizzazione di tali denominazioni;

Considerato pertanto concluso l'esame della nuove denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte di nuove denominazioni;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di mais DKC5847 è modificata in Consuelo; la denominazione della varietà di mais DKC5863 è modificata in Coretta; la denominazione della varietà di mais DKC5867 è modificata in Carleta.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 9 agosto 2007

p. *Il direttore generale:* VARESE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A07838

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 10 agosto 2007.

Iscrizione di alcune varietà di mais e ibridi di sorgo x erba sudanese al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 20 dicembre 2004 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà di mais denominate SNH4301 e SNH4401;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 16 marzo 2007 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, dell'ibrido di sorgo x erba sudanese denominata Karim;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 19 dicembre 2006 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà di mais denominata SNH5610;

Viste le richiesta con le quali sono state proposte delle nuove denominazioni;

Considerato concluso l'esame delle denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte, nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto riportate varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
9192	SNH4301	400	HS	Coopsementi – Sossano (VI)
9194	SNH4401	400	HS	Coopsementi – Sossano (VI)
20312	SNH5610	600	HS	Coopsementi – Sossano (VI)

IBRIDI DI SORGO X ERBA SUDANESE

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
10384	Karim	Desert Sun Marketing Company Inc. - USA

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2007

p. *Il direttore generale:* VARESE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A07837

DECRETO 30 agosto 2007.

Variazione della denominazione della varietà di trifoglio incarnato.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

italiana n. 32 del 9 febbraio 2004, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di trifoglio incarnato «Lidia»;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Considerato che la denominazione «Lidia» può essere confusa con altre denominazioni di varietà della stessa specie già incluse nel catalogo comunitario;

Vista la richiesta della ditta Eurogen, responsabile della varietà stessa di variare la denominazione da «Lidia» a «Ledda»;

Considerato che il controllo della nuova denominazione proposta dal responsabile della varietà ha dato esito positivo;

Decreta

Art. 1.

La denominazione della varietà sotto elencata, iscritta con decreto ministeriale del 30 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 del 9 febbraio 2004, è modificata con il nome a fianco di essa indicato.

Codice Sian: 8323; specie: trifoglio incarnato; attuale denominazione: Lidia; nuova denominazione: Ledda.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A07836

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 29 agosto 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Giarre.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Giarre dal 7 agosto 2007.

Con successivo provvedimento, allorché saranno regolarmente riprese le attività dell'ufficio di Giarre, sarà accertato il periodo di irregolare funzionamento del sopracitato ufficio.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che l'ufficio di Giarre con note del 7 agosto 2007 e 8 agosto 2007 ha reso noto che un guasto ai server ha impedito l'attivazione delle procedure relative al protocollo e all'emissione degli atti di accertamento e di contestazioni, con conseguente impossibilità di prestare gli istituzionali servizi al pubblico a decorrere dal 7 agosto 2007, data di inizio dell'irregolare funzionamento.

L'ufficio del garante del contribuente ha manifestato parere favorevole all'emanazione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 29 agosto 2007

Il direttore regionale f.f.: LIMA

07A07880

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 41492 del 20 luglio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria senza prosecuzione es. impresa della Met Sogeda S.p.a., con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 26 gennaio 2007 al 25 gennaio 2008.

Il presente decreto annulla il D.D. del 15 dicembre 2006 n. 39989 limitatamente al periodo dal 26 gennaio 2007 al 6 luglio 2007.

Con decreto n. 41391 del 16 luglio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Tesi S.p.a., con sede in Rende (Cosenza), unità di Rende (Cosenza), per il periodo dal 14 giugno 2007 al 13 giugno 2008.

Il presente decreto annulla e sostituisce qualsiasi precedente provvedimento coincidente con la presente concessione.

Con decreto n. 41395 del 16 luglio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della So.Ge.Ser S.p.a., con sede in Bari, unità di Bari e Taranto, per il periodo dal 1º febbraio 2006 al 31 gennaio 2007.

Il presente decreto annulla e sostituisce qualsiasi precedente provvedimento coincidente con la presente concessione.

Con decreto n. 41398 del 16 luglio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Setificio Mario Scotti S.r.l., con sede in Pessano con Bornago (Milano), unità di Pessano con Bornago (Milano), per il periodo dal 1º aprile 2007 al 31 marzo 2008.

Il presente decreto annulla e sostituisce il D.D. n. 40982 del 25 maggio 2007.

Con decreto n. 41403 del 17 luglio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Idra (già Idra Casting Machines) S.r.l., con sede in Travagliato (Brescia), unità di Travagliato (Brescia), per il periodo dal 1º agosto 2006 al 25 settembre 2007.

Il presente decreto annulla il D.D. n. 39037 del 28 luglio 2006 limitatamente al periodo dal 1º agosto 2006 al 25 settembre 2006.

07A07828-07A07830

Provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria

Con decreto n. 41401 del 16 luglio 2007 la società ASM - Ambiente Servizi Mobilità, con sede in Prato, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente a decorrere dall'11 maggio 2004.

Con decreto n. 41402 del 16 luglio 2007 la società AMSC - Azienda Multiservizi Comunali, con sede in Gallarate (Varese), è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente a decorrere dal 28 ottobre 2005.

07A07829

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 41379 del 13 luglio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Nuova Iniziativa Editoriale S.p.a., con sede in Roma, unità di Milano e Roma, per il periodo dal 27 giugno 2006 al 26 dicembre 2006.

Con decreto n. 41380 del 13 luglio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Grafimedia S.r.l., con sede in Roma, unità di Lecce e San Giorgio Ionico (Taranto), per il periodo dal 15 aprile 2006 al 14 aprile 2007.

Con decreto n. 41382 del 13 luglio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Roatta & C. S.p.a., con sede in Bruzolo (Torino), unità di Bruzolo (Torino), per il periodo dal 27 marzo 2006 al 30 novembre 2006.

Con decreto n. 41383 del 13 luglio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Radiosa S.p.a., con sede in Aprilia (Latina), unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 2 ottobre 2006 al 1º ottobre 2007.

Con decreto n. 41384 del 13 luglio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Le Manifatture S.r.l., con sede in Salerno, unità di Salerno, per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 41385 del 13 luglio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Italmanubri S.p.a., con sede in Loria (Treviso), unità di Loria (Treviso), per il periodo dal 15 gennaio 2007 al 26 novembre 2007.

Con decreto n. 41386 del 13 luglio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della G.G.P. Italy S.p.a., con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), unità di San Vendemiano (Treviso), per il periodo dal 3 ottobre 2006 al 2 ottobre 2007.

Con decreto n. 41387 del 13 luglio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Calzaturificio Selenia S.r.l., con sede in Monte Urano (Ascoli Piceno), unità di Ancona, Monte Urano (Ascoli Piceno), Pesaro e San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), per il periodo dal 4 dicembre 2006 al 3 dicembre 2007.

Con decreto n. 41388 del 13 luglio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Cutolo Michele & Figli S.p.a., con sede in Rionero in Vulture (Potenza), unità di Rionero in Vulture (Potenza), per il periodo dal 1º ottobre 2006 al 30 settembre 2007.

Con decreto n. 41389 del 13 luglio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Industria Vetraria Valdarnese Società cooperativa a responsabilità, con sede in San Giovanni Valdarno (Arezzo), unità di San Giovanni Valdarno (Arezzo), per il periodo dal 1º marzo 2007 al 29 febbraio 2008.

Con decreto n. 41390 del 13 luglio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Filatura di Grignasco S.p.a., con sede in Grignasco (Novara), unità di Grignasco (Novara), per il periodo dal 2 luglio 2007 al 1º luglio 2008.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Con decreto n. 41392 del 16 luglio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Fa.Pi S.r.l. già Fa.Pi S.p.a., con sede in Giffoni Sei Casali (Salerno), unità di Giffoni Sei Casali (Salerno), per il periodo dal 27 marzo 2007 al 26 marzo 2008.

Con decreto n. 41393 del 16 luglio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Tool-Cad S.r.l., con sede in Rivalta di Torino (Torino), unità di Rivalta di Torino, per il periodo dal 13 aprile 2007 al 12 aprile 2008.

Con decreto n. 41394 del 16 luglio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Lingam di Linguiti Innocenzo & C. Società in accomandita semplice, con sede in Bellizzi (Salerno), unità di Bellizzi (Salerno), per il periodo dal 12 gennaio 2007 all'11 gennaio 2008.

Con decreto n. 41396 del 16 luglio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Colombo Damiano e Figli S.p.a., con sede in Milano, unità di Noviglio (Milano), per il periodo dal 12 marzo 2007 all'11 marzo 2008.

Con decreto n. 41397 del 16 luglio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Gros Market Sardegna S.r.l., con sede in Cagliari, unità di Sassari, per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 30 giugno 2007.

Con decreto n. 41399 del 16 luglio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Walter Mieli S.p.a., con sede in Milano, unità di Ospitaletto (Brescia), per il periodo dal 4 giugno 2007 al 3 giugno 2008.

Con decreto n. 41400 del 16 luglio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Crespi 1797 S.p.a., con sede in Milano, unità di Ghemme (Novara), per il periodo dal 3 aprile 2007 al 1º aprile 2008.

Con decreto n. 41447 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della società cooperativa 19 Luglio S.c.a r.l., con sede in Taranto, unità di San Giorgio Ionico (Taranto), Taranto, per il periodo dal 1º aprile 2007 al 30 settembre 2007.

Con decreto n. 41448 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Il Messaggero S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1º marzo 2007 al 31 agosto 2007.

Con decreto n. 41449 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Il Mattino S.p.a., con sede in Roma, unità di Caivano (Napoli), Napoli, per il periodo dal 1º maggio 2007 al 31 ottobre 2007.

Con decreto n. 41450 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Il Manifesto, società cooperativa a responsabilità, con sede in Roma, unità di Milano, Roma, per il periodo dal 1º giugno 2007 al 30 novembre 2007.

Con decreto n. 41451 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Sesaab S.p.a., con sede in Bergamo, unità di Bergamo, per il periodo dal 15 novembre 2006 al 14 maggio 2007.

Con decreto n. 41452 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Protti Fashiontronix S.p.a., con sede in Cornaredo (Milano), unità di Asola (Mantova), per il periodo dal 19 marzo 2007 al 18 marzo 2008.

Con decreto n. 41453 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Onama c/o Federal Mogul S.p.a., con sede in Milano, unità di Desenzano del Garda (Brescia), per il periodo dal 13 marzo 2006 al 19 marzo 2006.

Con decreto n. 41454 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Osla Sud S.p.a., con sede in Sarno (Salerno), unità di Striano (Napoli), per il periodo dal 12 maggio 2007 all'11 novembre 2007.

Con decreto n. 41455 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della S.E.A. - Strumentazione elettromeccanica automazione S.r.l., con sede in Assemini (Cagliari), unità di Assemini (Cagliari), Sarroch (Cagliari), per il periodo dal 5 febbraio 2007 al 4 febbraio 2008.

Con decreto n. 41456 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Legler S.p.a., con sede in Cagliari, unità di Ponte San Pietro (Bergamo), per il periodo dal 1º aprile 2007 al 31 marzo 2008.

Con decreto n. 41457 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della S.I.T.I. - Sarda impianti tecnologici impiegati S.r.l., con sede in Assemini (Cagliari), unità di Assemini (Cagliari), Sarroch (Cagliari), per il periodo dal 5 febbraio 2007 al 4 febbraio 2008.

Con decreto n. 41458 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Lanificio Fedora S.p.a., con sede in Prato, unità di Prato, per il periodo dal 26 marzo 2007 al 25 settembre 2007.

Con decreto n. 41459 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Marioboselli Yarns & Jersey S.p.a., con sede in Milano, unità di Garbagnate Monastero (Lecco), per il periodo dal 9 aprile 2007 all'8 aprile 2008.

Con decreto n. 41460 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Nylstar S.r.l., con sede in Cesano Maderno (Milano), unità di Cesano Maderno (Milano), per il periodo dal 2 aprile 2007 al 1º aprile 2008.

Con decreto n. 41461 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Omas S.r.l., con sede in Gualtieri (Reggio Emilia), unità di Gualtieri (Reggio Emilia), per il periodo dal 26 aprile 2007 al 25 aprile 2008.

Con decreto n. 41462 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della High Line S.p.a., con sede in Montegranaro (Ascoli Piceno), unità di Morrovalle (Macerata), per il periodo dal 16 aprile 2007 al 15 aprile 2008.

Con decreto n. 41463 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della I.M.E.I. - Impianti meccanici, elettrici, industriali S.r.l., con sede in Nola (Napoli), unità di Mariglianella (Napoli) (via Sanelle), Mariglianella (Napoli) (via Falcone e Borsellino), per il periodo dal 26 febbraio 2007 al 25 febbraio 2008.

Con decreto n. 41464 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della ILQ S.r.l., con sede in Milano, unità di Trezzano sul Naviglio (Milano), per il periodo dal 1º marzo 2007 al 29 febbraio 2008.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Con decreto n. 41465 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della ITW - Industrial Components - Div. ITW Ispracontrols S.r.l., con sede in Milano, unità di Castiglione Olona (Varese), per il periodo dal 9 aprile 2007 all'8 aprile 2008.

Con decreto n. 41466 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Kostal Italia S.r.l., con sede in Caselette (Torino), unità di Caselette (Torino), per il periodo dal 5 marzo 2007 al 4 marzo 2008.

Con decreto n. 41467 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Atlante S.r.l., con sede in Montegiorgio (Ascoli Piceno), unità di Montegiorgio (Ascoli Piceno), per il periodo dal 19 marzo 2007 al 18 marzo 2008.

Con decreto n. 41468 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Aquafabric S.r.l., con sede in Montecchia di Crosara (Verona), unità di San Martino Buon Albergo (Verona), per il periodo dal 3 aprile 2007 al 2 aprile 2008.

Con decreto n. 41469 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Alcoplus S.p.a., con sede in Faenza (Ravenna), unità di Ferrara, per il periodo dal 10 aprile 2007 al 6 aprile 2008.

Con decreto n. 41470 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Agrolinz Melamine International S.r.l., con sede in Castellanza (Varese), unità di Castellanza (Varese), per il periodo dal 2 aprile 2007 al 30 marzo 2008.

Con decreto n. 41471 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Adeltex S.r.l., con sede in Bagnolo San Vito (Mantova), unità di Mortara (Pavia), per il periodo dal 9 aprile 2007 all'8 aprile 2008.

Con decreto n. 41472 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della 3 T Servizi S.r.l., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 41473 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della 3 T Nord Ovest S.r.l., con sede in San Mauro Torinese (Torino), unità di Tavazzano con Villavesco (Lodi), San Mauro Torinese (Torino), Telgate (Bergamo), per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 41474 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della 3 T Centro S.r.l., con sede in Granarolo dell'Emilia (Bologna), unità di Corciano (Perugia), Firenze, Granarolo dell'Emilia (Bologna), per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 41475 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della 3 T Adriatica S.r.l., con sede in Civitanova Marche (Macerata), unità di Ancona, Civitanova Marche (Macerata), San Giovanni Teatino (Chieti), per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 41476 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Cablauto S.r.l., con sede in Felizzano (Alessandria), unità di Avellino, per il periodo dal 1º marzo 2007 al 28 febbraio 2008.

Con decreto n. 41477 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della C.S.T. Net S.p.a., con sede in Trezzo sull'Adda (Milano), unità di Cavaglià (Biella), per il periodo dal 10 aprile 2007 al 9 aprile 2008.

Con decreto n. 41478 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Bormioli Rocco e Figlio S.p.a., con sede in Fidenza (Parma), unità di Abbiategrasso (Milano), per il periodo dal 25 marzo 2007 al 24 marzo 2008.

Con decreto n. 41479 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Gruppo industriale Busnelli S.p.a., con sede in Misinto (Milano), unità di Misinto (Milano), per il periodo dall'8 gennaio 2007 al 7 gennaio 2008.

Con decreto n. 41480 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Gruppo ceramiche Saicis S.p.a., con sede in Modena, unità di Fiorano Modenese (Modena), per il periodo dal 19 marzo 2007 al 18 marzo 2008.

Con decreto n. 41481 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Filatura di Pollone S.p.a., con sede in Pollone (Biella), unità di Pollone (Biella), per il periodo dal 2 aprile 2007 al 1º aprile 2008.

Con decreto n. 41482 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della De Masi costruzioni S.r.l., con sede in Gioia Tauro (Reggio Calabria), unità di Gioia Tauro (Reggio Calabria), per il periodo dal 1º marzo 2007 al 28 febbraio 2008.

Con decreto n. 41483 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Cirte S.p.a., con sede in Salerno, unità di Salerno, per il periodo dal 2 maggio 2007 al 1º novembre 2007.

Con decreto n. 41484 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Caffaro S.r.l., con sede in Milano, unità di Colleferro (Roma), per il periodo dal 16 gennaio 2007 al 15 gennaio 2008.

Con decreto n. 41485 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della T & P S.p.a., con sede in Venegono Superiore (Varese), unità di Tradate (Varese), Venegono Superiore (Varese), per il periodo dal 23 aprile 2007 al 22 aprile 2008.

Con decreto n. 41486 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tessitura Monti S.p.a., con sede in Maserada sul Piave (Treviso), unità di Maserada sul Piave (Treviso), per il periodo dall'8 gennaio 2007 al 7 gennaio 2008.

Con decreto n. 41487 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Top casalinghi S.p.a., con sede in Coccaglio (Brescia), unità di Coccaglio (Brescia), per il periodo dal 9 ottobre 2006 al 6 ottobre 2007.

Con decreto n. 41488 del 20 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Turinauto S.p.a., con sede in Torino, unità di Rivalta di Torino (Torino), per il periodo dal 7 maggio 2007 al 6 maggio 2008.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Con decreto n. 41493 del 23 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della World Ecological Services c/o Fiat Auto S.r.l., con sede in Torino, unità di Piedimonte San Germano (Frosinone), per il periodo dal 27 settembre 2006 al 25 marzo 2007.

Con decreto n. 41494 del 23 luglio 2007, il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della ICAR Costruzioni generali S.p.a., con sede in Napoli, unità di Napoli, già concesso con decreto direttoriale n. 38769 del 28 giugno 2006 per il periodo dal 4 gennaio 2006 al 3 gennaio 2007, viene esteso ad un ulteriore lavoratore.

Con decreto n. 41495 del 23 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Alex Veneziani S.r.l., con sede in Melito di Napoli (Napoli), unità di Melito di Napoli (Napoli), per il periodo dall'8 marzo 2006 al 7 marzo 2007.

Con decreto n. 41496 del 23 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Filatura Paschetto S.r.l., con sede in Sandigliano (Biella), unità di Sandigliano (Biella), per il periodo dall'11 maggio 2007 al 10 maggio 2008.

Con decreto n. 41497 del 23 luglio 2007, ad integrazione del D.D. del 12 marzo 2007, n. 40498, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Fato Italia S.r.l., con sede in Paese (Treviso), unità di Paese (Treviso), Torre di Mosto (Venezia), per il periodo dal 24 aprile 2007 al 17 settembre 2007, per ulteriori sessantuno unità lavorative.

Con decreto n. 41498 del 23 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Riwal ceramiche dal 1° gennaio 2007 Nuova Riwal ceramiche S.r.l., con sede in Fiorano Modenese (Modena), unità di Fiorano Modenese (Modena), Maranello (Modena), per il periodo dal 5 dicembre 2006 al 4 febbraio 2007.

Con decreto n. 41499 del 23 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Whirlpool Europe S.r.l., con sede in Comerio (Varese), unità di Biandronno (Varese), per il periodo dal 1° dicembre 2006 al 30 novembre 2007.

Con decreto n. 41500 del 23 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della ACS S.r.l., con sede in Thiene (Vicenza), unità di Pignataro Interamna (Frosinone), per il periodo dal 2 luglio 2001 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41501 del 23 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Semar S.r.l., con sede in Portacomaro (Asti), unità di Portacomaro (Asti), per il periodo dal 10 aprile 2007 al 9 aprile 2008.

Con decreto n. 41502 del 23 luglio 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Eurosiconf S.p.a., con sede in Torrebelvicino (Vicenza), unità di Torrebelvicino (Vicenza), per il periodo dal 1° aprile 2007 al 31 marzo 2008.

07A07831-07A07833

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 41370 del 13 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Roatta & C. S.p.a., con sede in Bruzolo (Torino), unità di Bruzolo (Torino), per il periodo dal 27 marzo 2006 al 30 novembre 2006.

Con decreto n. 41371 del 13 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Radiosa S.p.a., con sede in Aprilia (Latina), unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 2 ottobre 2006 al 1° ottobre 2007.

Con decreto n. 41372 del 13 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Le Manifatture S.r.l., con sede in Salerno, unità di Salerno, per il periodo dal 1° febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 41373 del 13 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Italmanubri S.p.a., con sede in Loria (Treviso), unità di Loria (Treviso), per il periodo dal 27 novembre 2006 al 26 novembre 2007.

Con decreto n. 41374 del 13 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della G.G.P. Italy S.p.a., con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), unità di San Vendemiano (Treviso), per il periodo dal 3 ottobre 2006 al 2 ottobre 2007.

Con decreto n. 41375 del 13 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Calzaturificio Selenia S.r.l., con sede in Monte Urano (Ascoli Piceno), unità di Ancona, Monte Urano (Ascoli Piceno), Pesaro e San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), per il periodo dal 4 dicembre 2006 al 3 dicembre 2007.

Con decreto n. 41376 del 13 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Cutolo Michele & figli S.p.a., con sede in Rionero in Vulture (Potenza), unità di Rionero in Vulture (Potenza), per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 30 settembre 2007.

Con decreto n. 41377 del 13 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Industria vetraria valdarnese S.c.a r.l., con sede in San Giovanni Valdarno (Arezzo), unità di San Giovanni Valdarno (Arezzo), per il periodo dal 1° marzo 2007 al 29 febbraio 2008.

Con decreto n. 41378 del 13 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Filatura di Grignasco S.p.a., con sede in Grignasco (Novara), unità di Grignasco (Novara), per il periodo dal 2 luglio 2007 al 1° luglio 2008.

07A07832

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, recante: «Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 77/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2007).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 77/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2007, alla pag. 13, prima colonna, all'art. 1, comma 1, lettera *cc)*, al punto 7), al terzo rigo, dove è scritto: «... impianti centralizzati per usi industriali e dagli autobus ...», leggasi: «... impianti centralizzati per usi industriali (2) e dagli autobus ...».

07A07894

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-210) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 9 1 0 *

€ 1,00